



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che autorizza, per ciascun anno del triennio 2016-2018, la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, e comma 8, lettera *a)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 196, lettera *b)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che, per ciascun anno del triennio 2016-2018, dei 10 milioni di euro annui, 7 milioni confluiscono in un'apposita Sezione del Fondo per la crescita sostenibile (di seguito: *Fondo*), di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al citato comma 195 dell'articolo 1, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195;

VISTO il comma 197 del medesimo articolo 1 che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, con particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016 (di seguito: *decreto*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, adottato ai sensi del citato articolo 1, comma 197 della legge n. 208 del 2015, che reca i criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate o di loro rami d'azienda, alle cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e alle cooperative di lavoratori dipendenti di imprese confiscate, affittuarie di beni aziendali confiscati;

VISTO l'articolo 11, comma 4, del *decreto* che prevede che, per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: *DGIAI*) può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla



legge 3 agosto 2009, n. 102, di società *in house*, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che gli oneri per tale attività sono posti a carico della dotazione finanziaria complessiva stanziata nella suddetta sezione del “Fondo per la crescita sostenibile” nel limite del due per cento;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: *Ministero*) del 30 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 gennaio 2017, n. 13, che reca le modalità di attuazione e concessione delle agevolazioni di cui al *decreto*;

VISTO l'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 l'autorizzazione di spesa prevista dal sopracitato comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 208 de 2015; tale incremento confluisce, per un ammontare pari a 7 milioni di euro, nella richiamata sezione del *Fondo*, coerentemente con quanto previsto dal suddetto articolo 1, comma 196, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del 6 febbraio 2017, n. 398 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, che impegna sulla contabilità speciale n. 1201 del *Fondo*, ulteriori risorse finanziarie per un ammontare di euro 19.999.999,16, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati di piccola e media dimensione e con sede legale nella Regione Sicilia.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014, registro n. 1-860, con cui il Dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della *DGIAI* del *Ministero*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;

VISTO l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono;

VISTO il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 5, prevede per le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, la possibilità di affidarne direttamente la gestione a società a capitale



interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi siano a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi;

VISTA la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del *Ministero* del 25 gennaio 2016, in merito all'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. "pantouflage");

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce una società per azioni, denominata Sviluppo Italia, anche con lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse, e l'articolo 2, comma 5, che dà facoltà alle amministrazioni statali interessate di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.a., per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge dicembre 2006, n. 296, che modifica la denominazione della Società Sviluppo Italia in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa", società a capitale interamente pubblico, e demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (di seguito: *Invitalia*) e, in particolare, il punto 2.1.1 in cui *Invitalia* è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2007;

VISTO l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce *Invitalia* società *in house* dello Stato;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che definisce i principi comuni in materia di



esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del *Ministero* del 3 ottobre 2016, prot. 21958, nonché l'allegato parere dell'Ufficio legislativo del *Ministero*, relativi alla sussistenza in capo a *Invitalia* dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 ai fini della configurazione del modello *in house providing*;

VISTO l'art. 4, comma 7, dello Statuto di *Invitalia*, che allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che "oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";

VISTA la nota del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del *Ministero* del 14 dicembre 2016, prot. 0393100, che attesta che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nei confronti delle amministrazioni centrali dello stato nel triennio 2013-2015 è superiore all'80 per cento, risultando così soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di consentire alle altre Direzioni generali del *Ministero* di procedere alla stipula di convenzioni con *Invitalia*;

VISTA la nota prot. 17491 del 24 febbraio 2017, con la quale la *DGIAI* invita *Invitalia* a fornire gli elementi necessari a valutare la sussistenza dei presupposti per l'affidamento nei confronti della medesima delle attività di assistenza tecnica per la gestione della misura "Imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata";

VISTA la nota prot. 7084 del 6 aprile 2017, con la quale *Invitalia* trasmette la proposta di Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2017-2022, completa degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta;

VISTA la nota prot. 69470 del 20 giugno 2017, con la quale *Invitalia*, alla luce dell'integrazione della dotazione finanziaria ad opera dell'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presenta una nuova proposta di "Piano pluriennale delle attività 2017/2022" che annulla e sostituisce quello precedente e che rinvia, ai fini della valutazione di congruità economica di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli elementi richiesti per la valutazione della congruità, allegati alla sopracitata nota prot. 7084 del 6 aprile 2017;

VISTA la nota prot. 82952 del 12 luglio 2017, con la quale la *DGIAI*, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della Convenzione allegata, ha ritenuto congrua l'offerta di *Invitalia* in merito ai servizi di assistenza tecnica da erogare e approvato il relativo Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2017-2022;

VISTA la nota prot. 4355 del 1 marzo 2017, con la quale *Invitalia* ha trasmesso la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al citato art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prodotta secondo il Modello fornito in allegato alla direttiva "pantouflage" della *DGIAI* del 24 novembre 2016;

CONSIDERATO che per le attività di progettazione dell'impianto normativo-procedurale e di organizzazione, supporto alla gestione e attuazione dell'intervento agevolativo, nonché per le attività di manutenzione e progettazione evolutiva della piattaforma per la gestione informatizzata



della misura, la *DGIAI* ritiene necessario ricorrere alle attività di supporto e assistenza tecnica prestate da *Invitalia*;

VISTA la convenzione sottoscritta digitalmente in data 01/08/2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il *Ministero* e *Invitalia* in ordine alle attività di assistenza tecnica alla *DGIAI* per l'attuazione della misura "Sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata", con particolare riferimento all'erogazione di servizi a supporto della definizione della cornice normativa e amministrativo-procedurale del suddetto intervento agevolativo, nonché alla organizzazione e gestione delle attività di valutazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di istruttoria delle richieste di erogazione dei contributi;

DECRETA

Art. 1.

1. È approvata la Convenzione, richiamata in premessa, per la regolamentazione dei rapporti tra il *Ministero* e *Invitalia*, sottoscritta in data 01/08/2017.

2. Per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 della Convenzione allegata, è riconosciuto a *Invitalia*, per l'intero periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 30 dicembre 2016, al 31 dicembre 2022, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo del 2 per cento delle risorse finanziarie disponibili per la misura stanziata e versate nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di ammontare complessivo pari a 48 milioni di euro.

3. L'importo massimo complessivo del rimborso dei costi per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 della presente Convenzione è pari pertanto a euro 960.000,00 (novecentosessantamila/00), comprensivi di IVA calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura.

4. L'IVA è versata dal *Ministero* direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

DIV. VI/SER

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.